



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Commissione per le Adozioni
internazionali**

Autorità centrale per la Convenzione de
L'Aja del 29.05.1993

Segreteria Tecnica



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

E

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

La Commissione per le Adozioni Internazionali (in seguito denominata «Commissione» o «la Parte»), con sede in ROMA, via di Villa Ruffo 6, 00196 ROMA Codice Fiscale 80188230587, legalmente rappresentato dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, nella sua qualità di Presidente della Commissione;

E

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata «Agenzia» o «la Parte»), con sede in Roma, in via Salvatore Contarini 25 Codice Fiscale 97871890584, legalmente rappresentata dal dott. Luca Maestripieri, nella sua qualità di Direttore;

PREMESSE

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.125 e ss.mm.ii. sulla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, che all'art. 17 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l'attuazione delle politiche di cooperazione sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza;

VISTO che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17 l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla Legge 125/2014;

VISTO che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 17 l'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni Pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli artt. 1 e 2 della Legge 125/2014;

VISTO che ai sensi dell'articolo 23 della citata Legge 125/2014, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà, sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo, insieme all'Agenzia, le Amministrazioni dello Stato;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 24 della richiamata Legge istitutiva, l'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle Amministrazioni dello Stato, alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della suddetta Legge;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Agenzia (di seguito, lo "Statuto"), la quale, fatti salvi i compiti attribuiti dalla Legge istitutiva al MAECI, svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 49/87, nonché ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della Legge n. 125/2014;

VISTO che ai sensi dell'art. 38 della Legge 184/83 viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

VISTA la Legge 31 dicembre 1998, n. 476 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.

VISTO che ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione, la Commissione è l'Autorità centrale prevista all'espresso scopo di svolgere i compiti che le sono attribuiti dalla Convenzione

medesima (in particolare: capitoli III, IV e V) e dalla suddetta legge di ratifica (in particolare, art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge n. 476 del 1998).

VISTO che ai sensi dell'art. 22 e in conformità alle norme contenute nel capitolo III della citata Convenzione, le funzioni conferite all'Autorità Centrale possono essere esercitate da organismi abilitati detti "Enti Autorizzati".

VISTO che ai sensi dell'art. 39 ter lettera f) della legge 4 maggio 1983, n. 184, gli Enti Autorizzati devono impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, recante il regolamento di riordino della Commissione per le adozioni internazionali, che disciplina la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

VISTO che ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera f del richiamato regolamento la Commissione ha tra i suoi compiti quello di promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

VISTO che ai sensi dell'art.9, comma 6 del richiamato regolamento, la Commissione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, può concludere accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali;

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989;

VISTA la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

PRESO ATTO che, nell'ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGS) è compreso l'obiettivo di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

CONSIDERATO che la Commissione finanzia progetti di sussidiarietà sia tramite bandi rivolti agli enti autorizzati, sia tramite accordi con le autorità centrali dei Paesi partner;

CONSIDERATA l'importanza che riveste una migliore interazione ed una sinergia tra l'Agenzia e la Commissione, per il miglioramento dell'efficacia stessa dell'aiuto e il rafforzamento dell'impatto complessivo dell'azione internazionale italiana in questi campi;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Finalità)

Con il presente Accordo, le Parti, ciascuna nel quadro delle rispettive competenze istituzionali, concordano sulla necessità di stabilire una collaborazione fondata sulla condivisione di informazioni ed esperienze per promuovere obiettivi comuni e potenziare la complementarietà e la sinergia delle rispettive azioni, disciplinano le modalità di collaborazione e coordinamento al fine di facilitare l'identificazione e la realizzazione delle proprie iniziative nel settore della tutela e promozione dei diritti dei minori. Tali finalità dovranno essere perseguite in attuazione delle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo e degli impegni assunti dall'Italia con l'adesione alle convenzioni internazionali, sulla base dei criteri di efficacia, economicità e trasparenza e dei principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo vantaggio.

ART. 2
(Attività)

Ai fini di cui all'articolo 1, la collaborazione tra l'Agenzia e la Commissione riguarderà le seguenti attività:

- a) condivisione dei rispettivi interventi sui temi di comune interesse, che consenta di valorizzare le *best practices* italiane e di massimizzare l'impatto dell'azione del Sistema Italia;
- b) condivisione di informazioni sull'operato delle Organizzazioni della Società Civile italiane sui temi di comune interesse, anche al fine di facilitare le rispettive attività;
- c) sinergia nell'identificazione dei bisogni da soddisfare e nell'individuazione dei Paesi in cui realizzare proposte progettuali, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento di personale delle due Parti nelle relative attività tecniche;
- d) sinergia nella fase di analisi e selezione di proposte progettuali, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento di personale delle due Parti nelle relative attività amministrative;
- e) identificazione di specifici programmi e progetti innovativi da realizzarsi congiuntamente, anche ricorrendo a risorse dell'Unione Europea, delle istituzioni finanziarie internazionali e delle organizzazioni multilaterali;
- f) cooperazione tecnica e metodologica al fine di condividere e beneficiare delle conoscenze e professionalità specifiche di ciascuna delle Parti, ivi compresa la messa a disposizione dei propri tecnici per attività di scambio e di assistenza tecnica, anche attraverso l'invio in missione all'estero di operatori ed esperti;
- g) collaborazione operativa per l'attuazione di iniziative delle Parti, che saranno disciplinate in dettaglio da specifici provvedimenti. A tale proposito l'Agenzia, quale soggetto attuatore delle politiche di cooperazione allo sviluppo, ove necessario e concordato, potrà mettere a disposizione la propria rete di uffici all'estero, così come potrà fare la Commissione con le proprie strutture, ai fini dell'accoglienza di delegazioni dei Paesi partner che effettuano visite in Italia nell'ambito dei programmi finanziati dall'Agenzia sul canale multilaterale e bilaterale;
- h) realizzazione di riunioni di coordinamento, tavoli di lavoro con rappresentanti di entrambe le Parti, in particolare in merito alle attività da a) ad e), e ogni altra forma di collaborazione concordata tra le Parti.

Qualsiasi azione sviluppata nel quadro del presente Accordo è soggetta alle procedure interne delle Parti, nonché all'approvazione formale dei rispettivi organi decisionali.

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti, nei confronti di terze Parti.

ART. 3
(Riservatezza e Pubblicità)

In conformità con le normative vigenti, tutte le informazioni condivise nell'ambito di questo Accordo sono strettamente confidenziali e possono essere utilizzate solo per lo scopo per cui sono state date. Tali informazioni e i documenti giustificativi devono, per la durata dell'Accordo e fino alla sua cessazione, essere conservati in un luogo sicuro, non essere pubblicati, comunicati, utilizzati o diffusi senza il preventivo consenso scritto tra le Parti.

Le Parti si impegnano a sviluppare una strategia di comunicazione comune a supporto di questo Accordo. Ciascuna Parte si impegna a citare l'altra Parte nelle comunicazioni pubbliche che indicano un possibile intervento realizzato in partnership. Qualsiasi iniziativa di comunicazione attuata nell'ambito del presente Accordo, o progetti comuni (articoli, pubblicità, conferenze stampa, comunicati stampa, etc.), deve ricevere l'approvazione preventiva dell'altra Parte.

Nel rispetto della normativa vigente, e segnatamente del Testo Unico sulla proprietà intellettuale D. Lgs n. 30 del 10/02/2005, i diritti di proprietà intellettuale saranno tutelati e garantiti tra le Parti, durante lo sviluppo delle attività di cooperazione di cui al presente Accordo.

ART. 4
(Referenti dell'Accordo)

Ciascuna Parte conviene di individuare un referente per l'inoltro della corrispondenza relativa al presente Accordo.

Per la Commissione, il referente è individuato nella persona del Ministro pro-tempore per le Pari Opportunità e la Famiglia, nella sua qualità di Presidente della Commissione, via di Villa Ruffo 6 Tel. +39 06 67 79 20 60, e-mail: commissioneadozioni.internazionali@governo.it; PEC cai.segreteria@pec.governo.it.

Per l'Agenzia, il referente è individuato nella persona del Direttore pro-tempore, via Salvatore Contarini 25, Roma; Tel.: + 39 06 32492 1 e-mail: segreteria.direttore@aics.gov.it; PEC: protocollo.aics@pec.aics.gov.it.

ART. 5
(Costi)

Il presente Accordo non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

ART. 6
(Entrata in vigore, durata, proroga e modifica dell'Accordo)

Il presente Accordo, firmato digitalmente da entrambe le Parti, sarà efficace, *ex lege*, dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario ed avrà una durata di tre (3) anni.

L'eventuale proroga potrà essere concordata tra le Parti, tramite scambio di comunicazioni ufficiali, almeno due mesi prima della scadenza. Non è ammessa la proroga tacita.

Ciascuna Parte può recedere dall'Accordo e, in questo caso, la sua validità perdurerà per un periodo di sei (6) mesi, a partire dalla data di recepimento della comunicazione scritta, tranne nei casi in cui, di comune accordo, le Parti dovessero concordare un termine diverso.

Il termine del presente Accordo non pregiudica la validità e la durata dei progetti e delle attività decise ed avviate prima del predetto termine.

ART. 7

(Risoluzione delle controversie)

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte attraverso negoziati diretti tra le Parti.

Il foro territorialmente competente rimane, *ex lege*, quello di Roma.

ART. 8

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, recepito con D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente Accordo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del citato GDPR.

Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi dell'Accordo comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di dare attuazione a quanto definito nell'Accordo.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura di entrambe le Parti per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Le Parti possono comunicare i dati personali di cui sono titolari anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

Stipulato in Roma, il 04.10.2021

Commissione per le
Adozioni Internazionali
Il Vice Presidente
Dott. Vincenzo Starita

Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
Il Direttore
dott. Luca Maestripietri



Firmato digitalmente da
STARITA VINCENZO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



MAESTRIPIERI LUCA
AGENZIA ITALIANA PER
LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
07.10.2021 18:05:35
GMT+00:00